



ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI)

Di cosa si tratta

L'Assegno di Inclusionione (ADI), è una misura di contrasto alla povertà, alla fragilità ed all'esclusione sociale delle fasce deboli della popolazione, introdotta dal Decreto Lavoro n. 48 del 4/5/2023, in sostituzione del Reddito di Cittadinanza. **Decorre dal 1° gennaio 2024** e prevede **un sostegno economico e di inclusione sociale e professionale**, condizionato all'adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

A chi spetta

L'ADI è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, al nucleo familiare al cui interno si trovi almeno (o al contempo):

- un componente con disabilità;
- un minorenni;
- una persona con almeno 60 anni di età;
- componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

Attenzione: Le donne vittime di violenza, per accedere all'ADI, possono costituire un nucleo familiare indipendente da quello del marito anche ai fini ISEE e potranno avvalersi di percorsi di inclusione personalizzati.

Requisiti per accedere al beneficio

1. REQUISITI DI CITTADINANZA

Il componente del nucleo che richiede la misura deve essere:

- cittadino italiano o di altro paese dell'Unione Europea;
- familiare di cittadino italiano o dell'Unione Europea e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di paesi terzi (extra UE) in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- titolare dello status di protezione internazionale di cui al D.lgs. n. 251 del 19/11/2007 o apolide in possesso di analogo permesso.

2. REQUISITI DI RESIDENZA

Al momento della presentazione della domanda, e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, il richiedente deve risultare residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. Limitatamente al requisito della residenza, anche tutti i componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza devono risultare residenti in Italia.

Fatti salvi gravi e documentati motivi di salute, la continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a 2 mesi continuativi o nell'ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a 4 mesi anche non continuativi nell'arco di 18 mesi.

N.B. I requisiti di cittadinanza e residenza in capo al richiedente devono sussistere in via cumulativa.

3. REQUISITI ECONOMICI

Il nucleo familiare deve essere in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti economici:

- **un valore dell'ISEE**, in corso di validità, **non superiore a 9.360 euro**;
- **un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui** moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza; tuttavia, se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da almeno una persona di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari disabili, purché tutti in condizione di disabilità gravità o non autosufficienza, la soglia è elevata a 7.500 euro annui moltiplicati secondo la stessa scala di equivalenza.
- **un valore del patrimonio immobiliare** in Italia e all'estero, come definito ai fini ISEE, **non superiore a 30.000 euro**. È esclusa la casa abitazione entro il valore ai fini IMU massimo di 150.000 euro;
- **un valore del patrimonio mobiliare**, come definito ai fini ISEE, **non superiore alla soglia di 6.000 euro**;
 - la soglia è accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenni successivo al secondo. I massimali devono essere ulteriormente aumentati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
- **nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario/avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta**, eccetto quelli per cui sono previste agevolazioni fiscali in favore delle persone disabili. Analogamente nessun componente deve essere intestatario/avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché aeromobili di ogni genere;
- i redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell'ISEE devono essere dichiarati all'atto della domanda del beneficio e valutati a tal fine.

4. ALTRI REQUISITI

Di seguito altri requisiti da rispettare:

- **la mancata sottoposizione a misura cautelare personale**, a misura di prevenzione, e assenza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'art. 444 c.p.p., intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta;
- **nessun componente del nucleo familiare sottoposto all'obbligo di adesione e partecipazione alle attività lavorative o formative per esso individuate deve risultare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni**, fatte salve le dimissioni per

giusta causa o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della Legge 604/1966.

- non risiedere presso strutture a totale carico pubblico.

Durata

L'Assegno di Inclusione è erogato mensilmente per un periodo continuativo **non superiore a 18 mesi** e può essere rinnovato, previa sospensione di 1 mese, per **periodi ulteriori di 12 mesi**. Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi è sempre prevista la sospensione di 1 mese.

Ammontare del beneficio

Il beneficio economico dà diritto a:

- una integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui o a 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da almeno una persona di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
- una integrazione del reddito per i nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto dal contratto di locazione come dichiarato ai fini ISEE, fino a un massimo di 3.360 euro annui o di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da almeno una persona di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

Modalità di richiesta

L'ADI può essere richiesto con modalità telematiche tramite il sito web dell'INPS che lo riconosce previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni richieste. La richiesta può essere presentata, altresì, presso i patronati e i centri di assistenza fiscale (CAF), che hanno stipulato una convenzione con l'INPS.

Una volta effettuata la richiesta si avvia l'iter per ottenere l'ADI e il nucleo familiare deve:

- presentarsi all'appuntamento che i servizi sociali comunicano al potenziale beneficiario entro 120 giorni dalla domanda presso il Centro per l'Impiego per **sottoscrivere il Patto di attivazione digitale**, cioè iscriversi al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa ([SIISL](#)) che garantisce l'interazione tra diverse banche dati, e per autorizzare espressamente la trasmissione dei dati contenuti nella domanda ai vari centri per l'impiego ed agenzie per il lavoro;
- **entro i successivi 60 giorni sottoscrivere il Patto di servizio personalizzato** con il quale l'intero nucleo aderisce ad un percorso personalizzato di inclusione lavorativa per i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 59 anni, o sociale per tutti gli altri. Il percorso viene definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti. Il patto di servizio personalizzato può essere coordinato con i percorsi formativi previsti dal *Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori* ([Programma GOL](#)), di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano nazionale per la ripresa e resilienza [PNRR](#).



- Successivamente, ogni 90 giorni al fine di aggiornare la propria posizione, i beneficiari sono tenuti a presentarsi ai centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

La carta di inclusione viene consegnata c/o gli uffici del gestore del servizio integrato dopo 7 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale, e il beneficio economico decorre dal mese successivo.

Sono tenuti all'**obbligo di adesione e partecipazione attiva alle attività individuate nel progetto dagli operatori del servizio sociale di competenza, i componenti del nucleo familiare, maggiorenni**, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi e che non abbiano "carichi di cura" (i casi di esenzione dall'obbligo sono elencati al comma 5 dell'art. 6 del Decreto Lavoro).

Se il nucleo familiare è decaduto per mancata partecipazione alle politiche attive da parte di un componente può presentare una nuova domanda solo dopo 6 mesi dalla revoca o decadenza.

Attenzione: Pena la **decadenza** dal beneficio, chi fruisce della prestazione è tenuto a **comunicare ogni variazione** riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e al suo mantenimento entro 15 giorni dall'evento modificativo. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell'ADI, l'interessato deve presentare entro un mese una DSU (dichiarazione sostitutiva unica) aggiornata.

Modalità di erogazione – La Carta di inclusione

Il beneficio economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato "**Carta di inclusione**" con la quale, oltre al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, potranno essere effettuati prelievi di contante entro un limite mensile di 100 euro per un singolo individuo moltiplicato per la scala di equivalenza e potrà essere eseguito un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.

Attenzione: è vietato l'utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.

Sospensione – Revoca – Decadenza

La **SOSPENSIONE** comporta l'interruzione dell'erogazione della prestazione al verificarsi di un determinato evento e la ripresa dei pagamenti al venir meno dell'evento che ha prodotto la sospensione.

I casi in cui può avvenire la sospensione sono:

- misura cautelare personale;
- provvedimenti non definitivi di condanna;
- latitanti o chiunque si sia volontariamente sottratto all'esecuzione della pena;
- non ottemperanza agli obblighi di presentazione ai servizi competenti;
- accettazione offerta di lavoro da uno a sei mesi senza averlo comunicato entro 30 giorni

dall'inizio dell'attività.

La **REVOCA** comporta il venir meno del diritto alla prestazione dalla data della domanda con conseguente obbligo di restituzione da parte del beneficiario di tutti gli importi indebitamente percepiti.

Nei casi di condanna definitiva nonché di applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria, per i reati indicati all'articolo 8, commi 1 e 2, decreto-legge 48/2023.

In questi casi il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitività della sentenza, o dalla revoca, o dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.

I casi in cui può avvenire la revoca sono:

- dichiarazioni omesse o mendaci nella domanda del beneficio o nelle successive comunicazioni obbligatorie relative a variazioni del reddito, del patrimonio, della composizione del nucleo familiare.

La **DECADENZA** dal beneficio comporta il venir meno dell'erogazione della prestazione dal momento del verificarsi dell'evento, con o senza obbligo di restituzione degli importi percepiti a seconda che dalla data dell'evento siano stati effettuati pagamenti oppure no. Pertanto, se la decadenza è applicata contestualmente all'evento non vi saranno prestazioni indebite da recuperare; se, invece, la decadenza è applicata in un momento successivo al verificarsi dell'evento si dovrà procedere al recupero di quanto indebitamente percepito dal beneficiario dalla data dell'evento fino all'ultimo pagamento.

I casi in cui può avvenire la decadenza sono:

- condanna in via definitiva del beneficiario per reati con pena non inferiore a un anno;
- patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in deroga all'art. 445, comma 1-bis, c.p.p.;
- mancata sottoscrizione del Patto per l'inclusione o del Patto di servizio personalizzato;
- un componente del nucleo non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente senza giustificato motivo;
- assenza ingiustificata a iniziative formative o altra iniziativa di politica attiva;
- mancata accettazione di un'offerta di lavoro per i componenti del nucleo attivabili al lavoro;
- mancate o false comunicazioni che comportano un beneficio economico maggiore di quello spettante, nonché mancata presentazione di una DSU aggiornata in caso di variazione nucleo;
- un membro del nucleo viene trovato, nel corso di attività ispettive, a svolgere attività di lavoro senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni entro i 30 giorni dall'inizio dell'attività.

Nei casi di decadenza il beneficio può essere richiesto nuovamente da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.

Disposizioni transitorie

I percettori del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza mantengono il beneficio sino alla sua naturale scadenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023 (art. 13 Decreto Lavoro n. 48 del 2023).



Ugento-S.Maria di Leuca

*Dalla parte dei più fragili
dei più deboli e degli ultimi*

www.caritasugentoleuca.it



Fonti Normative

Decreto “ Lavoro”: decreto-legge. 4/5/2023 n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3/7/2023 n. 85 (in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3/7/2023).

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-07-03&atto.codiceRedazionale=23A03800&elenco30giorni=false

Legge di Bilancio 2023 (che ha stanziato i fondi per il 2024).

Scheda aggiornata al 24/10/2023